

## TRIBUNALE DI GROSSETO

nella causa (R.G. n.° 1027/15 - G.I. Dott.sa Paola Caporali; prossima udienza 20.1.2015) promossa da  
AVV. CLAUDIO DEFILIPPI E ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “STUDIO LEGALE DEFILIPPI &  
ASSOCIATI”-attore- (Avv. Claudio Defilippi e Deborah Cianfanelli)

contro

BRUNO FALZEA -convenuto- (Avv. Caterina Argese)

\*\*\*

### **Memoria ex art. 183/6° comma, n. 1) c.p.c.**

**nell'interesse dell'Avv. Claudio Defilippi e dell'Associazione Professionale “Studio Legale Defilippi & Associati”**

Parti attrici insistono come da atto di citazione e verbale di udienza del 22.9.2015.

Contestano integralmente la comparsa di costituzione del convenuto perché infondata in fatto ed in diritto.

*In primis* non corrisponde al vero che la domanda attorea sia generica e/o contraddittoria in quanto nel libello introduttivo si è indicata e documentata specificatamente tutta l'attività difensiva espletata per Bruno Falzea.

Il *quantum debeatur* richiesto deriva dal mero raffronto tra il valore delle prestazioni eseguite e calcolate in base ai parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 e quanto il Falzea ha già corrisposto all'associazione professionale Defilippi e Associati.

Ad oggi, quanto dovuto dal Falzea ammonta ad € 12.680,00.

### **SULLA CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE ALLEGATA DA CONTROPARTE PER ESCLUDERE QUALUNQUE PAGAMENTO**

Controparte richiama una convenzione per incarico professionale, che pure allega, e di cui l'attore non avrebbe dato atto.

Essa sarebbe stata sottoscritta, nelle ragioni di controparte, per tutti gli incarichi per cui è causa. In base ad essa, poi, nulla sarebbe dovuto agli attori che avrebbero pure dovuto pagare tutte le spese vive ed i contributi unificati delle plurime numerose cause intraprese da controparte.

Invero, l'attore non poteva dare atto di convenzioni che mai sono state stipulate per gli indicati procedimenti per cui è causa, potendo dare esclusivamente atto dei pagamenti intervenuti e delle spese anticipate da controparte.

La copia di convenzione allegata infatti pacificamente è stata da subito rinunciata e mai utilizzata, tanto che non contiene alcun oggetto. Essa è del resto comunque nulla proprio in quanto al punto 1) (rubricato “*Oggetto dell'incarico*”) non si indica alcun oggetto ed in virtù dell'art. 1418/2° comma c.c. rimane priva di effetti.

Per tutti i procedimenti -poi effettivamente introdotti e dettagliatamente indicati in atto di citazione- i compensi economici dell'attore erano e sono regolati dai parametri forensi. Peraltro, l'art. 2237 c.c. prevede che in caso di recesso dal contratto spetta al prestatore d'opera il rimborso delle spese sostenute ed il compenso per l'opera svolta. L'art. 2233 c.c. prevede a sua volta che qualora il compenso non sia convenuto tra le parti questo debba essere determinato dalle tariffe.



Giustamente dunque gli attori hanno agito nei confronti del Falzea per il pagamento di quanto ancora dovuto in base ai parametri vigenti.

### **SULLA NON VERIDICITA' DEI FATTI ESPOSTI DALLA CONTROPARTE**

Quanto confusamente esposto da controparte è comunque destituito di ogni fondamento.

Si nega innanzitutto che vi siano stati ritardi nella predisposizione e deposito degli atti non essendosi peraltro mai verificata alcuna decadenza o prescrizione dei diritti vantati dal Falzea.

Inoltre, tutta l'attività per cui è stato dato mandato è stata pacificamente espletata e correttamente svolta.

L'unico motivo per cui tuttavia nulla più sarebbe dovuto per la mole di attività espletata, nella logica di controparte, sarebbe – per quanto è dato capire - da ricondursi ad un ritardo nel pagamento dell'integrazione al contributo unificato, il cui avviso risulterebbe essere stato notificato presso il collega De Paola di Firenze a mani di persona non individuata nella qualità, ma mai comunicato all'Attore.

A fronte dell'attività pacificamente espletata tuttavia, ed al di fuori del Foro di appartenenza ( ricorso al Tar, istanza di prelievo, denuncia querela, istanza di avocazione alla corte dei conti, due ricorsi ex L. 89/01 presso la Corte d'Appello di Torino, un ricorso per cassazione, un ricorso al Tar di Torino per l'ottemperanza di un decreto ex L. 89/01, un ricorso alla commissione tributaria), controparte si limita poi a riferirsi a presunti diritti o imposte dovuti dallo studio attore, fingendo di non sapere che dette somme sono a carico della parte e separate dai compensi del professionista. Che il contributo dovesse essere pagato dalla parte con F 23 era stato finanche nuovamente indicato nella lettera prodotta da controparte.

Che la somma richiesta si riferisca all'intera attività espletata e non alla o alla sola commissione tributaria è evidente, al punto che le accuse mosse sembrano dettate più dalla malafede che da intento difensivo.

Vero è invece che controparte ha da ultimo inteso lamentare presunti danni, senza indicare quali, accusando l'attore delle più svariate negligenze, salvo poi ripensarci e riattribuire il mandato. Per le espressioni utilizzate ed il comportamento complessivamente sempre tenuto nei confronti dell'Attore, lo stesso, finanche nelle missive depositate da controparte, aveva sottolineato allora l'evidente necessità di valutare la permanenza del rapporto di fiducia, riservandosi peraltro ogni azione.

Quanto alla indicata revoca dei mandati di controparte, essa ha invero avuto occasione nella annuncio fattogli dallo Studio della volontà della Corte d'Appello di Torino di corrispondere quanto liquidato ex L. 89/01, in seguito alla condanna da parte del Tar. Entrambi i ricorsi indicati da controparte ed intrapresi presso la Corte d'Appello di Torino ex L. 89/01 erano e sono andati infatti a buon fine. Mentre uno di essi era stato impugnato in cassazione, l'altro – passato in giudicato – era stato azionato con ricorso al Tar Torino in ottemperanza, e per esso non era stata anticipata alcuna spesa.

Pur avendo riattribuito il mandato all'Attore, una volta saputo del pagamento da parte della Corte d'Appello, collegato all'ottemperanza richiesta al Tar Torino, controparte lamentava nuovamente e genericamente ulteriori danni ed illeciti, non intendendo corrispondere alcunché all'Attore.

Inviava allora missive finanche a mezzo fax con generiche accuse o mail. Le medesime espressioni diffamatorie risultano indicate anche nelle produzioni allegate alla comparsa, depositate in giudizio pur contenendo esse l'indicazione di “riservata e personale”, in espresso divieto di cui all'art. 28 del vecchio



codice deontologico forense nonché degli artt. 42 e 43 del nuovo codice deontologico.

Dette missive “riservate e personali” contenenti accuse di illeciti, finanche anteriori alla riattribuzione del mandato, erano del resto state inviate anche a terze persone del tutto estranee.

Ferma ogni azione in ogni sede, dette produzioni e le espressioni utilizzate, unitamente al complessivo tono offensivo della comparsa, indicano allora l'atteggiamento e la volontà non solo di non adempiere alle proprie obbligazioni, ma anche di denigrare definitivamente l'Avvocato che – dopo aver lavorato per anni assieme ai propri collaboratori - all'atto del saldo del proprio onorario deve pure sentirsi offeso e denigrato insieme con essi. L'Attore non può pertanto che richiedere la cancellazione di ogni espressione offensiva ed il risarcimento del danno richiesto.

### **SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO INAMMISSIBILITA' ED IMPROCEDIBILITA' DELLA STESSA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 167 C.P.C. GENERICITA' DI PETITUM E CAUSA PETENDI**

In relazione alla domanda riconvenzionale *ex adverso* proposta, si eccepisce quanto già indicato in via preliminare e pregiudiziale ovvero l'inammissibilità della stessa in quanto formulata in comparsa di costituzione depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione.

Mentre l'udienza di prima comparizione fissata in atto di citazione è per il giorno 17 settembre 2015, la comparsa di costituzione è stata depositata solo il 30 luglio 2015, dunque due giorni dopo la scadenza del termine fissato a pena di decadenza dall'art. 167 c.p.c.

Tenuto conto del termine di sospensione feriale dei termini processuali, la comparsa contenente la domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere depositata entro il 28 luglio 2015.

Si chiede dunque dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata da Bruno Falzea perché formulata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione, in violazione dell'art. 167 c.p.c.

Inoltre la domanda riconvenzionale del convenuto appare del tutto generica sia nel *petitum* che nella *causa petendi*, non essendo specificati nella comparsa di costituzione i fatti sui cui la stessa si basa né a che titolo sono dovute le somme indicate, in specie quelle di carattere patrimoniale.

Nella denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale venisse dichiarata ammissibile, nel merito gli attori contestano la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto.

Contestano in particolare l'esposizione dei fatti che parte convenuta pone a fondamento della stessa in quanto non veritieri e non provati ed il *quantum* della stessa, assolutamente abnorme.

In ogni caso, della fondatezza della propria domanda il convenuto dovrà dare seria e rigorosa prova.

Questo vale anche per la pretesa di ricondurre ai fatti dal medesimo esposti anche gli stati ansiosi di cui si tratta a pag. 14 della comparsa di costituzione.

Si contesta sin d'ora il nesso causale tra gli stati d'ansia lamentati dal Falzea -non per nulla lo stesso convenuto si descrive di precarie condizioni di salute- ed i fatti di causa.

I medesimi stati ansiosi del resto sono indicati nel procedimento c.d. Pinto come derivanti da quella vicenda in esame. Difatti plurimi certificati medici attestanti tale stato sono perfino indicati come prodotti in quel



giudizio dal n. 374 al n. 384 dell'allegato n. 23 alla produzione avversaria.

Parte convenuta resiste dunque in giudizio con mala fede e colpa grave ed usa ancora una volta espressioni sconvenienti od offensive.

Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. gli Avvocati Defilippi e Cianfanelli chiedono pertanto cancellarsi ogni espressione il periodo contenuto alle pag. 9 e 12 della comparsa in cui si legge: *“La cosa assurda è che il Defilippi pretenderebbe addirittura che gli venga corrisposto un compenso per una omissione imputabile solo alla sua negligenza...La cosa più grave è che il professionista ha intrapreso un giudizio sostenendo falsamente che non gli era stato notificato l'avviso preventivo”* (c.f.r all. 6 fascicolo di parte), considerato che risulta palese che tale avviso sarebbe stato notificato invece presso qualcuno non qualificato presso lo studio di un collega e non comunicato all'Attore. Che esso fosse in perfetta buona fede era ed è sempre stato chiaro e palese.

#### **DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 C.P.C.**

In via riconvenzionale, per la produzione di documenti denigratori ed infamanti nonché per le espressioni utilizzate ed il complessivo tono della comparsa, gli Avvocati Defilippi e Cianfanelli chiedono ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il risarcimento del danno al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla scadenza al saldo effettivo, salvo diversa somma che sarà valutata equa e giusta dall'III.mo Tribunale.\*

Ciò premesso, in considerazione della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, si chiede accogliersi le conclusioni formulate in atto di citazione integrate nel modo che segue:

“Piaccia e si compiaccia l'III.mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa che occupa,

- accertata la sussistenza del rapporto negoziale fra avvocato e cliente, dichiarare l'inadempimento di Falzea Bruno in ordine alle prestazioni dedotte nel sinallagma e su di Lui gravanti, ossia il pagamento delle prestazioni professionali ricevute, e per l'effetto, condannare il Falzea al pagamento della somma di € 12.680,00 come sorte capitale e come risultante dall'allegata documentazione contabile, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della somma maggior e/o minore che sarà determinata in corso di causa;
- In relazione alla domanda riconvenzionale *ex adverso* formulata si chiede

In via preliminare – pregiudiziale

dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della stessa perché formulata in comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione, in violazione dell'art. 167 c.p.c.;

dichiararsi ai sensi dell'art. 164/4° comma c.p.c. la nullità della domanda riconvenzionale perché del tutto incerti risultano essere sia l'oggetto della domanda sia i fatti posti a fondamento di essa;

Nel merito

nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata inammissibile ed improcedibile, rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;



- Condannare infine Bruno Falzea al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., mediante la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.000,00, o di quella diversa somma che sarà ritenuta giusta ed equa dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo;

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Cpa e Iva e spese generali al 15% come per legge”.

La Spezia lì 20.10.2015

Avv. Claudio Defilippi

Avv. Deborah Cianfanelli

